

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 31 marzo 2015, **n. 40/R**

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) in materia di accesso al fondo.**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009

Art. 5 - Abrogazione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009

Art. 7 - Disposizioni transitorie

### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 26 febbraio 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4.

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 2 marzo 2015;

Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare espresso nella seduta del 12 marzo 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2015, n. 310;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno inserire norme di semplificazione per l'accesso al fondo regionale di garanzia. A tal fine sono modificate alcune disposizioni procedurali mediante il rinvio ad un decreto dirigenziale per la determinazione delle modalità operative.

Si approva il presente regolamento

### Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) le parole "ai sensi dell'art. 4 comma 4" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 del d.p.g.r. 23/R/2009 è aggiunto il seguente:

"1 ter. Ai fini del presente regolamento per domicilio professionale prevalente si intende quello in cui viene realizzato almeno il 60 per cento del reddito derivante da attività professionale svolta in Toscana."

### Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 1".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

"3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per

un importo massimo pari all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere a) e b) e al 60 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, di cui al comma 6, lettere c) e d).".

3. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

4. Al comma 5 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole "dell'importo" sono soppresse.

5. Alla lettera b) del comma 6 del d.p.g.r. 23/R/2009 le parole ", ai sensi dell'articolo 4, comma 4" sono soppresse.

#### Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Il soggetto gestore:

a) amministra il fondo mediante contabilità separata denominata "Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti";

b) cura l'istruttoria e delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al fondo;

c) comunica ai soggetti finanziatori e al richiedente l'ammissione alla garanzia del fondo ovvero i motivi di inammissibilità della richiesta;

d) stabilisce le quote di accantonamento al fondo in una misura tra il 10 e il 25 per cento dell'esposizione a rischio del fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi ai soggetti finanziatori;

e) consente ai funzionari regionali in ogni momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa al fondo anche ai fini di cui al comma 4;

f) fornisce alla Regione, a richiesta, informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

g) svolge ogni altra attività relativa alla gestione del fondo, stabilita dall'atto di affidamento.".

#### Art. 4

Sostituzione dell'articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. L'articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Modalità di presentazione della domanda  
e di attivazione della garanzia

1. Con atto del dirigente della competente struttura regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia.".

#### Art. 5

Abrogazione dell'articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. L'articolo 5 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

#### Art. 6

Abrogazione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009

1. L'articolo 9 del d.p.g.r. 23/R/2009 è abrogato.

#### Art. 7

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita con l'atto del dirigente della competente struttura regionale, di cui all'articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, come sostituito dal presente regolamento, le modalità di presentazione della domanda e di attivazione della garanzia per gli interventi, di cui all'articolo 9 della l.r. 73/2008, sono disciplinate dal d.p.g.r. 23/R/2009 nel testo vigente in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 31 marzo 2015

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2015, n. 41

**Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 96/1996

Art. 2 - Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 96/1996

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 96/1996

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 96/1996